Titolo

revocazione e revisione – mezzi di prova - mezzi audiovisivi - art. 58 CGS – art. 61, comma 2, CGS – riprese televisive – ammissibilità della prova – tassatività delle previsioni

Descrizione

I rapporti degli ufficiali di gara costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare sportive e la regola è espressamente ribadita dall'art. 61 C.G.S. anche con riguardo ai mezzi di prova audiovisivi, dei quali il giudice può avvalersi qualora dalle riprese acquisite agli atti emergano elementi probatori chiari e attendibili, dai quali possa evincersi con assoluta certezza che i fatti controversi siano stati erroneamente percepiti e refertati dagli ufficiali di gara. Lo strumento della prova televisiva – ancorché *naturaliter* destinato ad operare nell'ambito del giudizio sportivo in senso stretto – può trovare applicazione anche nel giudizio di revocazione o di revisione, atteso che l'intangibilità del giudicato recede a fronte della necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario a tutela dell'innocente. E ciò seppure le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo e si pongono in rapporto di specialità rispetto all'utilizzo generalizzato dei referti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, Sez. III, n. 24/2022-2023).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0019/CFA/2025-2026/D

Presidente

Torsello

Relatore

Toschei

Riferimenti normativi

art. 61 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0019 CFA del 12 agosto 2025 (Sig. Riccardo Mitta)